



**COMUNE DI COLLI VERDI**

Provincia di Pavia

# **STATUTO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. DEL COMUNE DI CANEVINO N. 31 DEL 17/12/2018

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. DEL COMUNE DI RUINO N. 30 DEL 17/12/2018

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. DEL COMUNE DI VALVERDE N. 39 DEL 17/12/2018

MODIFICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 24 DEL 29/07/2023

MODIFICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 26 DEL 17/07/2024

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 - Ruolo e attribuzioni del Comune

1. Il Comune di Colli Verdi, nato dalla fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde, è un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e della legge e partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all'attuazione dei propri compiti, anche promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.
2. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e amministrativo e secondo i principi di solidarietà e cooperazione, il complesso degli interessi della comunità locale e determina, in relazione ad essi, i contenuti della propria azione.
3. Al Comune spetta la responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della comunità locale, salvo i compiti che, pur in attuazione del principio di sussidiarietà, la legge demanda allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
4. Il Comune determina, nell'ambito degli indirizzi programmatici statali, regionali e provinciali, le linee dello sviluppo economico-sociale della comunità locale e, in attuazione di esse, disciplina l'uso del territorio ed appresta i servizi rispondenti ai bisogni sociali.
5. Il Comune è il risultato della fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde, di cui vengono riconosciuti la soggettività storica, culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria, nonché se ne confermano, tutelano e garantiscono, le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio. In particolare, il Comune conserva, difende e sviluppa le risorse ambientali e culturali, con specifico riferimento alle produzioni locali tradizionali, tipiche e di qualità, nell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita e della crescita culturale della comunità. Con regolamento, il Comune prevederà organismi a livello comunale o sovracomunale per l'individuazione, la tutela e la valorizzazione di prodotti e processi produttivi tipici della storia e della vita della comunità, considerati nei loro aspetti tecnici, economici, ambientali e culturali. Con tale regolamento il Comune disciplina le forme di intervento atte a sostenere la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali; definisce gli strumenti di segnalazione e di accertamento relativi alla presenza nel proprio territorio di ogni tipo di iniziativa riconducibile a tale problematica; prevede la raccolta e collezione delle documentazioni storiche, tecniche e culturali sui prodotti del proprio territorio, definisce le modalità di partecipazione delle aziende e di tutti i soggetti interessati.
6. Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituzionali l'attuazione e la promozione di azioni positive per superare le condizioni di fatto che impediscono la pari opportunità tra uomo e donna, per assicurare la pari dignità delle persone, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinione politica, di orientamento sessuale e condizioni personali e sociali e per favorire i cittadini più deboli. Il Comune promuove altresì la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
7. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e regolamenti oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

### Articolo 2 - Organizzazione del Comune

1. Il Comune si articola, secondo i principi posti dal presente Statuto, in organi di governo e strutture funzionali, tra loro coordinati in modo da assicurare il carattere democratico e sociale dell'azione amministrativa e l'efficienza, anche economica, dei servizi.

2. Il Comune privilegia, nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione dei servizi ed al fine di un loro più efficace svolgimento, lo sviluppo di forme di collaborazione con altri Comuni e con la Provincia.

### **Articolo 3 - Regole dell'azione comunale**

1. Gli atti comunali enunciano l'interesse della comunità che ne ha determinato l'adozione, in modo da rendere palesi le scelte politiche operate e fare emergere le relative responsabilità.
2. Il Comune, anche attraverso le forme di decentramento previste al capo IV, promuove la partecipazione della comunità locale all'individuazione delle scelte programmatiche e garantisce il controllo sociale sulla loro attuazione.
3. Nella propria azione il Comune applica il principio della pubblicità dell'azione amministrativa e dei relativi atti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, contemperando gli obblighi di trasparenza con il diritto alla riservatezza, al fine di assicurare buon andamento dell'amministrazione e la tutela degli interessi pubblici e privati.

### **Articolo 4 – Sede e territorio**

1. La sede legale del Comune è in Località Pometo in Frazione di Ruino.
2. I suoi organi istituzionali possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luoghi diversi dalla sede comunale (sedi degli ex Comuni di Canevino e Valverde e di qualunque altro Comune successivamente aggregato).

### **Articolo 5 - Stemma e gonfalone**

1. Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione del Consiglio Comunale e blasonate dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota del 31/03/2021 - UOA/A/8899.A Prot. UOA 0004991 P-4.39.9).
2. L'uso dello stemma comunale da parte di terzi è consentito a norma di regolamento.

## **TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE**

### **Articolo 6 - Gli organi del Comune**

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

## **CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Articolo 7 – Elezione e durata del Consiglio**

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica e il numero dei consiglieri nonché il suo scioglimento sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio adotta gli atti urgenti ed improrogabili.

### **Articolo 8 – Competenze del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale, organo rappresentativo dell'intera Comunità locale, esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Adotta gli atti fondamentali ed i Regolamenti

di cui la Legge gli attribuisce la competenza. Verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco o dei singoli Assessori.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria disciplinate da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi del comune, in via di urgenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### **Articolo 9 – Convocazione e Presidenza del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che predispone l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla legge il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Consiglio è convocato dal Vicesindaco qualora sia componente del Consiglio Comunale, altrimenti dall'assessore più anziano tra quelli che facciano parte del Consiglio Comunale.
4. Le sedute consiliari in assenza del Sindaco sono presiedute dal Vicesindaco, qualora sia componente del Consiglio Comunale, altrimenti dall'assessore più anziano tra quelli che facciano parte del Consiglio Comunale; qualora nessun assessore presente faccia parte del Consiglio Comunale, la seduta è presieduta dal consigliere anziano, tale essendo colui che abbia riportato la cifra individuale più alta in sede di elezione del Consiglio Comunale o che, in caso di parità, sia il più anziano di età.

#### **Articolo 10 – Funzionamento del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari.
2. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti o organismi pubblici o privati comunque denominati, nonché i responsabili degli uffici e dei servizi e i funzionari del Comune nonché altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.
3. (SOPPRESSO)
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.

#### **Articolo 11 - Gruppi consiliari**

1. I consiglieri comunali aderiscono ai gruppi consiliari, con le modalità previste dal Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente al nome del capogruppo.
2. Il Regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

#### **Articolo 12 – Diritti e doveri dei consiglieri**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dagli enti e organismi controllati o partecipati, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Possono, inoltre, su materia di competenza del Consiglio Comunale predisporre proposte di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio stesso.
3. Ciascun Consigliere e ciascun gruppo politico possono presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze, ordini del giorno e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. La disciplina delle istanze di cui al presente comma è demandata al Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare alle sedute degli Organismi di cui sono membri, garantendo la puntualità, la presenza e la correttezza nel comportamento improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione e nel rispetto dei doveri dettati dalla legge.
5. I Consiglieri comunali assenti per quattro sedute consecutive senza giustificazione possono essere dichiarati decaduti, previa diffida, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
6. Le dimissioni di un consigliere sono regolate dalla legge.

#### **Articolo 13 - Commissioni**

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

#### **Articolo 14 - Commissioni di indagine**

1. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio Comunale può istituire commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione anche per richiesta di un solo consigliere; la delibera istitutiva definisce l'oggetto dell'indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.
2. La commissione d'indagine è formata dai Capigruppo o da loro delegati in via permanente; il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale discute degli esiti dell'indagine entro trenta giorni dalla data di remissione della relazione da parte della commissione ed adotta gli opportuni provvedimenti.
4. La presidenza delle Commissioni d'indagine è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal regolamento. Tale previsione si estende alla presidenza delle Commissioni permanenti o speciali, quando esse assumano esclusive funzioni di controllo o di garanzia.

### **CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE E GLI ASSESSORI.**

#### **Articolo 15 - Ruolo e competenze della Giunta**

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella definizione dell'iniziativa politico-amministrativa, nell'attuazione degli indirizzi generali enunciati dal Consiglio Comunale e nella formulazione di direttive a specificazione degli indirizzi consiliari.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'iniziativa per le deliberazioni del Consiglio Comunale e nella predisposizione della relazione sull'attività svolta.
3. La Giunta assume, ai sensi di legge, tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio Comunale o non attribuiti al Sindaco.

### **Articolo 16 - Composizione della Giunta.**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori entro il numero massimo stabilito dalla legge. I nomi dei componenti, con l'indicazione di colui al quale è conferita la carica di Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta, previo deposito del decreto di nomina presso la segreteria comunale.
2. Possono essere componenti a tutti gli effetti della Giunta cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.
4. Il Sindaco, nel nominare i componenti della Giunta, garantisce la rappresentanza di entrambi i sessi laddove esistano i presupposti politico-programmatici e di disponibilità.

### **Articolo 17 – Organizzazione e funzionamento della Giunta**

1. L'attività della Giunta è collegiale e gli assessori ne sono conseguentemente responsabili.
2. Le competenze dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco tramite atto formale, successivamente notificato agli Assessori e ai Capigruppo Consiliari, dandone anche comunicazione al Consiglio Comunale.
3. Con le stesse modalità il Sindaco deve conferire ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di assicurare la propria sostituzione in caso di assenza o impedimento.
4. Le attribuzioni di cui ai commi precedenti possono essere modificate in qualsiasi momento con le stesse procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

### **Articolo 18 – Adunanze e deliberazioni della Giunta**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario, che cura la redazione del verbale e, se richiesti, anche i Responsabili degli uffici e dei servizi o i funzionari. Possono essere altresì invitati a partecipare il Revisore dei conti, i componenti dell'Organismo di valutazione e, comunque, chiunque la cui presenza sia ritenuta utile al fine dell'attività della Giunta stessa.
4. Svolge il proprio ruolo attraverso attività programmatica, atti deliberativi, comunicazioni, atti di indirizzo e direttive.

### **Articolo 19 – Dimissioni, decadenza, revoca e surroga degli Assessori**

1. La decadenza dalla carica di Assessore per le cause previste dalla Legge o per sopraggiunta incompatibilità è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.
2. In caso di revoca, dimissioni, decadenza o decesso di un Assessore, il Sindaco ne dà comunicazione nella prima adunanza del Consiglio Comunale successiva all'evento.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti ed anche in quella di temporaneo impedimento di un Assessore, le attribuzioni conferite sono avocate dal Sindaco o assegnate ad altro Assessore, fino alla surroga o alla reintegrazione.

## CAPO III - IL SINDACO

### **Articolo 20 – Elezione del Sindaco, nomina della Giunta e programma di governo**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni stabilite dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione ed è investito delle relative funzioni.
3. Nella prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali indica anche il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
5. Entro il termine di sessanta giorni dal suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, trasmette al Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro il successivo termine di trenta giorni, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per la presentazione e approvazione delle linee programmatiche di mandato.

### **Articolo 21 – Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Egli deve, inoltre, provvedere a riferire al Consiglio Comunale sull'adeguamento e sull'attuazione delle linee programmatiche di mandato, impegnandosi a farlo annualmente come disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Esercita le funzioni che gli vengono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti.
4. Qualifica l'Ufficiale di Governo sovrintendente ai servizi di competenza statale ed adotta i provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
5. Si costituisce in giudizio quale rappresentante istituzionale del Comune.

### **Articolo 22 – Mozione di sfiducia**

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

### **Articolo 23 – Dimissioni, impedimento e decadenza del Sindaco**

1. In caso di impedimento permanente o decadenza del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

#### **Articolo 24 – Forme dei provvedimenti sindacali**

1. Il Sindaco, oltre al potere di emettere Ordinanze, può emanare Decreti nei limiti consentiti dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.
2. Sono istituiti appositi registri comunali per la raccolta delle Ordinanze e dei Decreti sindacali.

### **CAPO IV – ~~I MUNICIPI~~ (SOPPRESSO)**

#### **Articolo 25 – ~~Istituzione dei Municipi~~ (SOPPRESSO)**

#### **Articolo 26 – ~~Organi dei Municipi, composizione, elezione e scioglimento, funzionamento~~ (SOPPRESSO)**

#### **Articolo 27 – ~~Poteri, compiti e funzioni dei Municipi~~ (SOPPRESSO)**

### **TITOLO III – LA PARTECIPAZIONE**

#### **CAPO I – TRASPARENZA, ACCESSO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

#### **Articolo 28 – Pubblicità e trasparenza, accesso e diritto all'informazione**

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e di lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.
4. Gli amministratori e i Responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a comunicare le informazioni previste dalle leggi e dai Regolamenti al fine della loro pubblicazione.
5. Il Comune adotta le procedure previste dalla legge per assicurare l'accesso dei cittadini agli atti e provvedimenti, tramite il proprio sito istituzionale. In particolare, il Comune pubblica, sul proprio sito istituzionale, i documenti, le informazioni ed i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione a cui corrisponde il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione.

6. La richiesta di accesso comporta anche la facoltà di estrarne copia nei modi e con i limiti indicati dalla normativa vigente.
7. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione.

#### **Articolo 29 – Prevenzione della corruzione**

1. Il Comune programma, attua e monitora tutte le azioni ritenute necessarie per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, nel rispetto delle previsioni di legge e degli indirizzi forniti dai competenti soggetti istituzionali, assicurando, su tali temi, un adeguato coinvolgimento del Consiglio Comunale.
2. A tal fine, il Sindaco provvede, ai sensi di legge, alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

### **CAPO II – PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

#### **Articolo 30 – Modalità di partecipazione**

1. Il Comune disciplina con apposito Regolamento sulla partecipazione gli interventi dell'Amministrazione Comunale volti a promuovere e a sostenere le modalità di partecipazione della società civile, elencate nel presente capo, nel perseguimento della concretizzazione dei principi di sussidiarietà previsti dall'articolo 118 della Costituzione.

#### **Articolo 31 – Forme associative**

1. Il Comune valorizza e favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative, espressioni autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.
2. Il Comune riconosce alle forme associative di cui al comma 1 il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative.

#### **Articolo 32 – Democrazia partecipativa**

1. Il Comune riconosce la complementarietà tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa secondo gli indirizzi dell'Unione Europea. Le decisioni sono prese nella maniera più possibile aperta e vicina al cittadino applicando il principio di sussidiarietà. La partecipazione rappresenta un diritto dei cittadini e la sussidiarietà un elemento portante della democrazia partecipativa. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti.

#### **Articolo 33 – Istanze, petizioni, proposte e consultazione popolare**

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte di deliberazione dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi locali o per migliorare i servizi. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità di esercizio del diritto.

2. È ammessa la consultazione della popolazione del Comune su specifici argomenti di interesse collettivo nelle materie di competenza comunale, anche attraverso assemblee, questionari e sondaggi. La consultazione è promossa su proposta della Giunta Comunale o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con le elezioni politiche e amministrative.
4. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina le condizioni e le modalità attraverso le quali la consultazione popolare può essere promossa direttamente dai cittadini singoli o associati.

#### **Articolo 34 – Referendum consultivo**

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o qualora lo richieda il 40% (quaranta per cento) dei cittadini aventi diritto al voto, può disporre l'effettuazione di referendum consultivi su questioni d'interesse collettivo.
2. Le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme e di svolgimento delle consultazioni, le condizioni per la loro validità e le forme di proclamazione del risultato del referendum sono stabilite da apposito Regolamento sulla partecipazione.
3. Per i referendum consultivi di fusione, modifica delle circoscrizioni e della denominazione comunali occorre fare riferimento alle disposizioni regionali vigenti.

### **TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE**

#### **CAPO I – ORGANIZZAZIONE COMUNALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

#### **Articolo 35 – Principi e criteri**

1. Il Comune conferma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e al Segretario ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi vanno tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. L'organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi, al fine di rispondere ai bisogni della collettività ed agli indirizzi dell'Amministrazione deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri:
  - a. di efficacia interna e gestionale, come misura del rapporto tra obiettivi e risultati, così da conseguire il massimo grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati;
  - b. di efficacia esterna o sociale, come capacità di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, anche con riguardo all'adeguata distribuzione e apertura di sportelli sul territorio e, in particolare, presso le sedi dei Comuni originari;
  - c. di efficienza, come corretto e razionale uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, in modo da realizzare il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate;
  - d. di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale;
  - e. di equità, come criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso ai servizi sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.

#### **Articolo 36 – Struttura organizzativa e gestione delle risorse umane**

1. L'articolazione della struttura organizzativa non deve mai costituire fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione, deve pertanto essere assicurata la

massima collaborazione tra gli uffici ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.

2. La struttura organizzativa è articolata in uffici e servizi. Possono essere previste strutture finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici.
3. L'assetto della struttura organizzativa e la dotazione di figure professionali sono sottoposti all'approvazione ed a periodiche verifiche da parte della Giunta Comunale in coerenza con la pianificazione del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dalla legge.
4. L'Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:
  - a. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo;
  - b. cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
  - c. valorizza e valuta le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
  - d. valorizza la cooperazione tra i dipendenti e promuove il lavoro di gruppo;
  - e. promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività;
  - f. tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.
5. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi integrativi, ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti. Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
6. I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità della disciplina generale sullo stato giuridico e usufruiscono del trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e integrativi. Essi debbono svolgere la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata dal Codice di comportamento, da norme di legge, di contratto e di regolamento.

### **Articolo 37 – Il Segretario Comunale**

1. Il Comune ha un Segretario titolare nominato ai sensi di legge e, salvo quanto disposto in caso di revoca, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Egli può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario Comunale:
  - a. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e ne coordina l'attività;
  - b. Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - c. può assumere la responsabilità di uffici o servizi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
  - d. roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - e. esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
5. Il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali è disciplinato dai contratti collettivi.

#### **Articolo 38 – I Responsabili degli uffici e dei servizi**

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco, ai sensi di legge e contratto. Ad essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo dell'Ente.
2. Ai Responsabili spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell'ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi e limitatamente alle materie di propria competenza, spettano le funzioni previste dalla legge, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi del Comune.
4. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la trasparenza, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa posta in essere dalle strutture di loro pertinenza.
5. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture di loro competenza, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle direttive loro impartite in relazione all'attività tecnica, amministrativa e contabile, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, dell'applicazione dei Regolamenti Comunali.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere l'istituzione della conferenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi, che si riunisce sotto la presidenza del Segretario e che definisce le linee di indirizzo per l'attuazione dei programmi e la corrispondenza dell'attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli organi di governo. La conferenza è un organismo consultivo, propositivo, decisionale e riferisce al Sindaco.
7. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può procedere, in caso di vacanza del posto di responsabile di ufficio o di servizio o di alta specializzazione, alla copertura del posto con personale con contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Analogamente la Giunta, sempre nel rispetto dei limiti posti dalla legge e dal Regolamento, può deliberare, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, l'assunzione con contratto a tempo determinato di responsabili di ufficio o servizio ovvero di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

#### **Articolo 39 – Collaborazioni esterne**

1. Per raggiungere obiettivi determinati, in assenza di personale dipendente in possesso di specifica professionalità, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne a tempo determinato, ad alto contenuto di competenza.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del progetto affidatogli e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico, nonché le modalità e le condizioni per il conferimento dei predetti incarichi, ai sensi di legge.

#### **Articolo 40 – Valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale**

1. Il Comune disciplina il sistema di valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale in modo da assicurare elevati livelli qualitativi ed economici del servizio attraverso la valorizzazione dei risultati e del merito.
2. La valutazione è annuale e viene condotta dal Nucleo o Organismo di valutazione e da ciascun responsabile degli uffici e servizi per quanto riguarda le risorse umane assegnate.
3. La valutazione viene condotta avendo riguardo ai documenti di definizione ed assegnazione degli obiettivi ed ai parametri oggettivi elaborati all'interno del sistema.
4. La rendicontazione dei risultati avviene nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dei risultati di gestione.
5. La nomina, la composizione, il funzionamento, le competenze e la durata del Nucleo o Organismo di valutazione sono disciplinati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **CAPO II – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

#### **Articolo 41 – Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile**

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato in materia di finanza pubblica, il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, diritti, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi di propria competenza.
2. Il Comune persegue l'obiettivo di omogeneizzazione di tasse, tariffe e tributi nell'ambito dell'intero territorio comunale.

#### **Articolo 42 – Bilancio**

1. Il Consiglio Comunale delibera il Bilancio ed il Rendiconto della gestione osservando i principi contabili dettati dalla legge.
2. Il Regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione.
3. Il Comune garantisce il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria alla formazione del bilancio ed alla sua rendicontazione.

#### **Articolo 43 – Organo di revisione**

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla legge.
2. La composizione, il funzionamento, le competenze e la durata sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento comunale di contabilità.

### **CAPO III – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

#### **Articolo 44 – Controlli interni**

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema dei controlli interni per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti.
2. Al sistema dei controlli interni partecipano il Segretario, i responsabili dei servizi ed eventuali unità di controllo specificamente destinate.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità del controllo di gestione.

#### **Articolo 45 – Controlli preventivi e successivi**

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica.
2. Il Segretario può concorrere al controllo di regolarità preventivo nei casi a lui sottoposti dal responsabile di servizio.
3. Il controllo di regolarità amministrativa successivo è esercitato sotto la direzione del Segretario.
4. Il Segretario trasmette le risultanze del controllo e le direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al Consiglio Comunale.

#### **Articolo 46 – Controllo di regolarità contabile e sugli equilibri generali di bilancio**

1. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il parere di regolarità contabile ed il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo sugli equilibri generali di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e prevede il coinvolgimento attivo dell'organo di revisione, del Segretario, dei responsabili dei servizi, della Giunta e del Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza.

### **CAPO IV – SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

#### **Articolo 47 – Gestione dei servizi pubblici locali**

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, e nelle forme giuridiche previste dalla legge, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

### **TITOLO V – DISCIPLINA DI ATTUAZIONE E TRANSITORIA**

#### **Articolo 48 – Approvazione**

1. Il presente Statuto è approvato, ai sensi e nei modi di legge, con conforme deliberazione del Consiglio Comunale, con conseguente pubblicazione all'albo pretorio informatico.

#### **Articolo 49 – Entrata in vigore e modifiche**

1. Il presente Statuto entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente e rimarrà in vigore fino alle eventuali modifiche dello stesso, da parte del Consiglio Comunale, che potranno essere apportate con le maggioranze previste dalla legge, fatti comunque salvi gli obblighi di assicurare alla comunità adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.